



*Commissione Tributaria Provinciale
di Napoli*

IL PRESIDENTE

Vista delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.” pubblicato il 1° febbraio 2020, con la quale si è dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato il 8 marzo 2020 sulla GU Serie Generale n.60, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;

Visto il DPCM in data 8/3/2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato il 17 marzo 2020 GU Serie Generale n.70, "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", che in particolare suo Titolo IV, nonché all'art. 83, "*nuove misure in*

tema di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, dispone il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari a data successiva al 15 aprile 2020”;

Visto il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.”;

Visto il DPCM in data 10 aprile 2020 recante *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”*;

Preso atto della comunicazione COVID-19 del 9 marzo 2002 del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Viste Ordinanze n.27 del 3 aprile 2020 e n.32 del 12 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania;

Richiamati propri provvedimenti del 27 febbraio 2020, n. 3167; del 5 marzo 2020, con il quale venivano rinviate d’ufficio tutte le controversie fino al giorno 20 marzo 2020; del 10 marzo 2020, n. 3837 con il quale venivano rinviate d’ufficio tutte le controversie pendenti al 3 aprile 2020 a data utile successiva al primo maggio 2020, del 18 marzo 2020, n.4016 e del 8 aprile 2020 che rinvia d’ufficio tutte le controversie pendenti al 11 maggio 2020 ai sensi dell’art. 36, D.L. 8 aprile 2020 n.23;

Visto il Decreto del Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Campania del 16 aprile 2020, n. 5579 nel quale si dà atto anche della intervenuta interlocuzione con tutte le parti processuali;

Visto l’art. 36 del citato D. L. n. 23/2020, recante disposizioni in tema di “termini processuali in materia di giustizia”;

Preso atto che a seguito delle citate disposizioni “*dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 11 maggio 2020*”;

Preso atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 83 “*dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali*”, e che “*quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.*”;

Preso atto che tali previsioni “*si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie*”, con la conseguente sospensione dei termini processuali per il deposito di documenti e memorie, di cui all’art. 32 commi 1 e 2, del D.Lgs n.546/92;

Ritenuto che la sospensione ex lege, in forza di una interpretazione teleologica, oltre che letterale, dei citati D.L., vada estesa, nel periodo in questione anche alle udienze in "camera di consiglio" non essendo ancora possibile allo stato una loro tenuta con modalità da remoto o telematica;

Rilevato che le disposizioni derogatorie di cui al comma 3, lett a), del citato art. 83, per le quali le previsioni di cui sopra non operano “per i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, per tutti i “*procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.*”, vanno lette in uno con le previsioni di cui al Titolo IV dello stesso D. L. n. 18/2020 in tema di “Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese”, e successive modificazioni e/o integrazioni;

Visti in particolare i compiti assegnati ai Presidenti dei singoli Collegi per quanto riguarda *i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*, atteso che a questi compete l’eventuale emanazione del decreto che ne dichiara l’urgenza;

Rilevato che “per il periodo *sino al 30 giugno 2020* i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai competenti Organismi”;

Rilevato che per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare, tra l’altro, le seguenti misure ai sensi del comma 7 del citato art. 83 del D. L. n. 18/2020:

d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

Ritenuto di dovere disciplinare la ripresa dell’attività giurisdizionale presso la Commissione Tributaria di Napoli, con modalità che consentano da un lato di contenere per quanto possibile gli effetti negativi dell’emergenza sulla tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente e dell’Amministrazione finanziaria, e dall’altro di evitare che il personale amministrativo, i giudici tributari ed i rappresentanti delle parti siano esposti al rischio di ogni possibile contagio, in attesa di eventuali nuove disposizioni normative o indicazioni provenienti da fonti sovraordinate;

Considerato che la trattazione in pubblica udienza, alla presenza dei rappresentanti della parti, non appare allo stato idonea ad assicurare quel livello di tutela dal rischio epidemiologico obiettivo di tutte le disposizioni sopra richiamate, atteso che, pur in presenza delle già adottate disposizioni di carattere

logistico sia per le aule di udienza sia per i locali e/o aree destinate all'attesa, così come pure lo scaglionamento orario della trattazione delle controversie, stante la contemporaneità delle udienze da parte di più sezioni della stessa Commissione, che di fatto tendono a vanificare i risultati di cui sopra;

Rilevato che la previsione dello svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto non risulta allo stato possibile, in assenza, al momento di un provvedimento analogo a quello emesso dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia in data 10 marzo 2020, e di una specifica Delibera del Consiglio di Presidenza delle Giustizia Tributaria, non rientrando tra i poteri di questa Presidenza la individuazione di una specifica piattaforma, né potendo la scelta essere demandata alle singole realtà (riservandosi comunque di emettere i conseguenti decreti qualora detti provvedimenti venissero emanati);

Considerato che, con riferimento alle cause che devono essere trattate nel merito, l'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 prevede *“La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all' art. 32, comma 2”*, così che si può ritenere che il legislatore abbia previsto, come ipotesi ordinaria, quella della spedizione a sentenza delle cause senza discussione pubblica;

Vista la lettera h) del citato art. art. 83 del D. L. n. 18/2020 prevede *“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*;

Ritenuto che tale norma possa applicarsi al processo tributario, essenzialmente documentale, in forza del disposto del sopra ricordato comma 21 dell'articolo 83, con il conseguente invito alle parti che abbiano presentata la

istanza di trattazione in pubblica udienza a volere riconsiderare tale richiesta, addivenendo ad una rinuncia all'istanza;

Ritenuto che nell'eventualità in cui le parti concordemente, attraverso documentata e tempestiva istanza depositata in Commissione, rinuncino alla trattazione pubblica (art. 33, D.Lgs. n. 546/92) ovvero ad essere ascoltate nel giudizio di ottemperanza (comma 7, art. 70, D.Lgs. n. 546/92) le cause, possono essere fissate in adunanza camerale con i criteri descritti;

Rilevato che nel periodo sino al 31 luglio, tenuto conto delle dimensioni della complessità della CTP di Napoli, diviene così possibile la trattazione dei procedimenti privi di istanza di trattazione in pubblica udienza, o con istanza rinunciata dalla parte istante, autorizzata ad uno scambio e al deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con rinvio ad udienza post feriale per i procedimenti ove la istanza di trattazione in pubblica udienza non venga rinunciata;

Rilevato altresì che, per la gravità della emergenza in corso e per salvaguardare tutti gli adempimenti di legge, l'attività giurisdizionale della Commissione può riprendere il 10 giugno 2020 con rinvii a nuovo ruolo di tutti i procedimenti precedentemente fissati (salvo i procedimenti urgenti più avanti disciplinati);

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, che per il periodo dal 10 giugno al 31 luglio 2020, ciascuna sezione della commissione può essere autorizzata alla trattazione di udienze esclusivamente con modalità camerale, comunque non superiori a due udienze mensili per sezione, compatibilmente con gli adempimenti di legge e delle risorse del personale amministrativo effettivamente presente in ufficio;

Ritenuto che per il periodo successivo, e sino al 31 luglio 2020, la trattazione dei procedimenti in pubblica udienza debba avvenire in modo

progressivo, tenendo conto della necessaria tutela dei soggetti partecipanti all'udienza, con la conseguenza che la pubblica udienza venga riservata a non più di un procedimento ogni 30 minuti, individuato dai Presidenti di Sezione con il criterio dell'anzianità di iscrizione e della contemporanea rilevanza della questione (processuale o economica), rimandando alla trattazione post feriale gli altri procedimenti in pubblica udienza;

Ritenuto per il periodo post feriale, e sino a nuova disposizione, di dovere confermare il proprio precedente decreto che impone la fissazione oraria dei procedimenti in pubblica udienza, individuando il nuovo limite di due procedimenti ogni trenta minuti, cui i Presidenti di Sezione potranno aggiungere, secondo le loro valutazioni, i procedimenti in camera di consiglio e quelli ove la istanza di pubblica udienza sia stata rinunciata;

Ritenuto che *“per i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, per tutti i “procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.”*, possono utilmente continuare ad utilizzarsi le modalità stabilite nel proprio decreto del 18 marzo 2020, ai sensi del quale i Presidenti di Collegio, previo esame della reale situazione di urgenza nel contesto di necessario contenimento del rischio epidemiologico, valuteranno la possibilità, ove ricorrano i presupposti di legge, di provvedere *inaudita altera parte*, in attesa della successiva fissazione della nuova udienza. Diversamente avranno cura di fissare udienza di trattazione con scansione oraria, e con previsione di non più di 2 fascicoli ogni trenta minuti, con indicazione dell'orario di trattazione da inserire nell'avviso alle parti. Analogamente procederanno i Presidenti di Sezione con riguardo ai nuovi procedimenti contenenti istanze cautelari;

Che il rispetto delle finalità del presente decreto verrà assicurato anche consentendo l'accesso ai locali della Commissione, sino a nuova disposizione, solo a soggetti e dal personale amministrativo, preventivamente designato dalla

Direzione, muniti delle protezioni individuali (mascherina e guanti monouso), con obbligo di mantenere la distanza non inferiore a mt. 1,80 da altro soggetto;

DISPONE

che i Presidenti di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ottemperino, con effetto immediato, a quanto sopra.

Si comunichi a tutti i Presidenti, i Vice Presidenti e ai Giudici, al Direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ai segretari di sezione per conoscenza;

Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della C.T.R. della Campania, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Campania, alle Camere degli Avvocati tributaristi della Campania

Napoli, 17 aprile 2020

f.to Dr. Francesco Salzano